

Mod. 40/255

PU-GDAP-1e00-04/02/2010-0052123-2010

Ministero della Gi

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A 00136 – R O M A

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228 00163 – R O M A

C.I.S.L.-F.N.S./P.P.- c/o Via dei Mille, n. 36 00161 – R O M A

U.I.L. – P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, n.46 00157 - R_O_M_A

Si.N.A.P.Pe. – Largo Luigi Daga, 2 00164 – R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31 00153 - R O M A

U.G.L.Polizia Penitenziaria Via G. Mompiani, 7

00192 <u>R O M A</u>

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208 00192 ROMA

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31 00153 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. Via Lancisi, n. 25 00185 – R O M A

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido, n.46 00157 - R O M A

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A. – Via della Trinità dei Pellegrini, n. 21 – 00186 - ROMA

R.D.B. P.I. - Via dell'Aeroporto, n.129 00175 R O M A

F.L.P. Via Arenula, n.70 00100 R O M A

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione SEDE

OGGETTO: Convenzione con la TERFINANCE S.p.A., Via San Pio V n° 5 – Cap 10125 TORINO, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria con ritenuta di quote sullo stipendio.

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota n° 24088 del 19.1.2010 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, lì

GUAP-0024088-2010

PU-G0AP-2000-19/01/2010-0024088-2010

10 5'05 Sop

All'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

LORO __SEDI

Oggetto: Convenzione con la TERFINANCE S.p.A., Via San Pio V, n 5 - Cap 10125 TORINO, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Ministero della Giustixia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 10/12/2009 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la TERFINANCE S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla TERFINANCE S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D11F2 per prestiti in regime di convenzione;

D11D9 per prestiti e/o mutui garantiti INPDAP;

D2384 per prestiti con garanzia assicurativa;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti <u>addebiti per il</u> responsabile del procedimento.

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede "l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustiria

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso."

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità— *Via Arenula 70 – 00186 Roma* Fax: 0668892770 – Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.

Ufficio II - Sezione II Trattamento giuridico ed economico L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.

Ufficio II Adempimenti contabili L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con la società di seguito indicata:

TerFinance S.p.A.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETERIA GENERALE
2 2 DIC. 2009
N



Ministero della Giustixia

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la TerFinance S.p.A., di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Torino, Via San Pio V, 5 Torino 10125 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00710600677 nella persona del Dott. Giuseppe Scarano, nato a Nicastro (CZ) il 21/4/65 C.F. SCRGPP65D21F888W, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;

- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;

- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

1

- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale IBAN.

1/2

IT55F0760115300000087389201, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 264,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le somme devono essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378, avendo cura di tenere debitamente distinti gli oneri versati per il personale appartenente al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità – Ufficio I°, Via Arenula, 70 Roma dagli oneri versati per il personale appartenente al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio II – Sezione II Trattamento giuridico ed economico, L.go Luigi Daga, 3 Roma.

Le attestazioni di versamento devono essere trasmesse agli indirizzi sopra indicati, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. T.A.E.G. I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

M

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - TerFinance S.p.A. - presso la propria sede legale in Torino.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1º gennaio 2010 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 10 dicembre 2009

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Per la TerFinance S.p.A.

Il Procuratore